



Il Direttore Generale

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C (2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisioni C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018 e C(2020) n. 174 del 20 gennaio 2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) n. 4309 del 06 giugno 2019, C(2020) n. 2384 del 14 aprile 2020 e C(2020) n. 9323 del 15 dicembre 2020;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione

delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento 679/2016 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli art. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

CONSIDERATO che, alla luce dell'istituzione dell'ANPAL e dell'attribuzione delle relative competenze gestionali, il citato Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede all'art. 4, comma 5, la soppressione della "Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

CONSIDERATO che l'art.9, comma 1, del medesimo decreto prevede, alla lettera i), che all'ANPAL spettino le competenze in materia di "gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi Comunitari;

CONSIDERATO che alla luce dell'articolo 9 del D. Lgs. N. 150/2015 e dell'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, l'ANPAL subentra nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi in capo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019, registrato in Corte dei Conti in data 06 dicembre 2019, al n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'ANPAL e Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata anche come Ente) - stipulato in data 20/12/2016 che intende promuovere una collaborazione stabile e continuativa tra il sistema delle Camere di Commercio e l'ANPAL nell'ambito della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;

PRESO ATTO che l'ANPAL, in coerenza con quanto previsto nel PON SPAO, opera per la costituzione di un "sistema a rete" per l'osservazione permanente dei fabbisogni formativi e professionali, e, più in particolare, supporta la realizzazione di attività finalizzate all'anticipazione e gestione positiva della dinamica dei fabbisogni professionali delle imprese;

VISTO il DPR 20 maggio 2019 di approvazione del "Programma Statistico Nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 165 del 16 luglio 2019 con il quale è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali, ai sensi dell'art.7 del d.lgs.n.322/1989, sussiste l'obbligo per i soggetti privati di fornire dati

e le notizie che siano loro richiesti;

VISTO il "Programma Statistico Nazionale 2020-2022" in corso di formalizzazione;

VISTO che il progetto "Excelsior - Sistema informativo per l'occupazione e la formazione", a titolarità UNIONCAMERE, è presente nell'elenco delle rilevazioni rientranti nel "Programma Statistico Nazionale", sotto la rubrica UCC-00007, e che tale circostanza evidentemente qualifica e differenzia la posizione di UNIONCAMERE, relativamente alla realizzazione e al relativo monitoraggio di indagini territoriali sui fabbisogni formativi delle imprese, rispetto a quella di ogni altro ente od operatore;

CONSIDERATO che Unioncamere, in accordo con l'ANPAL realizza, insieme alle Camere di Commercio dei diversi territori, il progetto Excelsior, già sviluppato con successo a partire dal 1997 per monitorare le prospettive dell'occupazione nelle imprese ed alla relativa richiesta di profili professionali;

CONSIDERATO che il Sistema Informativo Excelsior è stato segnalato come caso italiano di successo nell'ambito della Raccomandazione del 10 giugno 2009 (2009/C 155/02) EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) tra i meccanismi in grado di identificare i fabbisogni formativi e professionali nel mercato del lavoro;

CONSIDERATO che Unioncamere con nota prot. n. 24095/U del 12.11.2020 ha presentato il progetto e a seguito di successive specifiche richieste dall'ANPAL ha provveduto alle integrazioni e modifiche di cui alla nota prot. n. 25612/U del 26.11.2020, delle mail del 10.12.2020, del 28.01.2021, del 09.02.2021 e del 18.02.21 ha presentato il progetto "Excelsior Sistema informativo per l'occupazione e per la programmazione della formazione 2021-2022";

PRESO ATTO che l'ANPAL conferma nella realizzazione del progetto Excelsior per il biennio 2021-2022 un'attività di interesse comune e che l'Ente si impegna ad apportare tutte le variazioni al progetto presentato che si rendessero necessarie sulla base delle indicazioni dell'ANPAL in funzione della costituzione del "sistema a rete";

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 dell'ANPAL approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 nella seduta del 21 dicembre 2020;

VISTO l'Accordo tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Unioncamere (atto n. 9 del 26.02.2021) per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale disciplina, in particolare, l'attuazione del progetto "Excelsior Sistema informativo per l'occupazione e per la programmazione della formazione 2021-2022" rientrante negli obiettivi dell'Asse Prioritario di Intervento "Occupazione" del PON SPAO, priorità di investimento 8i;

DECRETA

ARTICOLO 1 – Impegno

E' impegnato per la realizzazione del progetto "Excelsior Sistema informativo per l'occupazione e per la programmazione della formazione" – biennio 2021-2022" di cui alla nota prot. n. 25612/U del 26.11.2020 e successive modifiche di cui alla mail del 18.02.2021, un importo complessivo di Euro 6.154.150,00 (seimilionicentocinquantaquattromilacentocinquanta/00) a valere sul Fondo di Rotazione – capitolo di bilancio n. U.1.04.01.01.011 - *Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa* come da piano finanziario di seguito riportato:

COSTI DEL PROGETTO Excelsior BIENNIO 2021-2022				
Macro voce	Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	TOTALE BIENNIO
B 1	Preparazione	20.500,00	18.000,00	38.500,00
B 1.1	Costi esterni	1.500,00	-	1.500,00
B 1.2	Costi del personale interno ed esterno per attività preliminari alla preparazione dell'indagine	19.000,00	18.000,00	37.000,00
B 2	Realizzazione	2.305.000,00	2.305.000,00	4.610.000,00
B 2.1	Costi esterni per archivi, campionamento e sviluppo e gestione della piattaforma informatica per la rilevazione dati tramite questionario con tecniche CAWI/CATI/CAPI e per rilevazione dati attraverso la rete del sistema camerale ed altri soggetti	1.555.000,00	1.555.000,00	3.110.000,00
B 2.2	Costi esterni per elaborazione statistica dei risultati e produzione output	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00
B 2.3	Costi del personale interno ed esterno per realizzazione indagine	210.000,00	210.000,00	420.000,00
B 2.4	Ammortamenti	-	-	-
B 3	Diffusione risultati	607.500,00	607.500,00	1.215.000,00
B 3.1	Costi esterni per diffusione dei materiali in formato digitale e cartaceo (sito, pubblicazioni, report, ecc..)	90.000,00	90.000,00	180.000,00
B 3.2	Costi esterni per elaborazione reports e studi	222.500,00	222.500,00	445.000,00
B 3.3	Costi esterni per divulgazione in seminari e convegni	145.000,00	145.000,00	290.000,00
B 3.4	Costi del personale interno ed esterno per diffusione dei risultati dell'indagine	150.000,00	150.000,00	300.000,00
B 4	Direzione e controllo interno	77.000,00	77.000,00	154.000,00
B 4.1	Costi del personale interno per coordinamento e segreteria tecnica organizzativa	7.000,00	7.000,00	14.000,00
B 4.2	Costi del personale interno ed esterno per monitoraggio, rendicontazione, verifiche ispettive	70.000,00	70.000,00	140.000,00
	TOTALE COSTI DEL PROGETTO	3.010.000,00	3.007.500,00	6.017.500,00
C	COSTI INDIRETTI	68.400,00	68.250,00	136.650,00
	TOTALE COMPLESSIVO (COSTI DEL PROGETTO + COSTI INDIRETTI)	3.078.400,00	3.075.750,00	6.154.150,00

ARTICOLO 2 – Presentazione dei piani operativi annuali e realizzazione delle attività

Unioncamere realizzerà le attività nel periodo 01 Gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 conformandosi alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento. Unioncamere si impegna a presentare, entro il 31 marzo per l'annualità 2021 e entro il 30 gennaio per il 2022, il piano operativo annuale in cui verranno

dettagliate le modalità di attuazione e i rilasci / output di progetto con riferimento ad ogni singola annualità.

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento e le relative spese dovranno essere rendicontate improrogabilmente entro il semestre successivo all'annualità di riferimento, al fine di consentire all'ANPAL di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt.112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013.

L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà, se necessario, i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e il corretto utilizzo delle risorse nel rispetto dei termini comunitari.

ARTICOLO 3 – Affidamento di attività ad enti terzi

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Unioncamere è tenuta ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla normativa degli appalti pubblici di riferimento e quanto specificamente previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 11 del 7 aprile 2003, n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010, nelle more dell'aggiornamento delle stesse.

ARTICOLO 4 - Rimodulazioni del Progetto

Unioncamere in caso di comprovata necessità, durante il periodo di attuazione del progetto ed entro la data ultima di 30 giorni prima del termine indicato per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. L'ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 2 per la rendicontazione delle spese.

Le rimodulazioni finanziarie del progetto, suddivise per macro-voci devono essere preventivamente comunicate ed espressamente autorizzate dall'ANPAL ad eccezione delle variazioni all'interno della medesima macro-voce di spesa e delle variazioni tra macro-voci di spesa, inferiori o uguali al 20% calcolato sulla macro-voce d'importo minore tra quelle in variazione, fermo restando il totale complessivo del progetto. Tali variazioni non necessitano di autorizzazione, ma vanno in ogni caso preventivamente comunicate all'AdG.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta di Unioncamere, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

ARTICOLO 5 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

L'ANPAL provvederà ad erogare per ciascuna annualità il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto con le modalità di seguito specificate:

- 1.** I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Unioncamere, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino al 90% delle spese approvate da ANPAL per ciascuna annualità, ai sensi dell'art.130 Reg.1303/2013;
- 2.** A seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 6, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo, Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL, con cadenza trimestrale, domande di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e inserite nel sistema informativo SIGMA SPAO contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013. Unioncamere dovrà dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto inserimento delle domande di rimborso sul sistema informativo SIGMA SPAO e potrà trasmettere le stesse anche via PEC.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni.

Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel Sistema Informativo SIGMA-SPAO.

Con cadenza trimestrale, sulla base dei format previsti nelle procedure SI.GE.CO in vigore per il PON SPAO, Unioncamere dovrà trasmettere anche una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività corredata, dei relativi rilasci / output di progetto, la quale costituisce elemento essenziale per l'avvio della procedura di controllo delle domande di rimborso.

Tale documentazione dovrà essere inviata all'ANPAL entro i 20 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Unioncamere.

Fermo restando quanto stabilito al punto 1, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informativo SIGMA-SPAO.

Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese relative alle attività realizzate sarà comunque subordinato all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo articolo 6.

Si specifica che per il calcolo e il rimborso dei costi indiretti verrà applicata l'opzione prevista dall'art. 68.1.b) del Regolamento 1303/2013.

ARTICOLO 6 – Verifiche e chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità di progetto Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

L'ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Agenzia procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo, di cui all'articolo 5.2.

ARTICOLO 7 – Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le pertinenti disposizioni civilistiche e fiscali nazionali, la documentazione giustificativa delle spese in originale prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. n. 1303/2013 e successive modifiche, al quale integralmente si rinvia, e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 8 - Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/2013 e successive modifiche, Unioncamere dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento al fine di poter consentire in ogni momento la definizione delle disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà altresì consentire di poter dimostrare il metodo di ripartizione congrua dei costi indiretti e di funzionamento, tra le diverse attività svolte. A tal fine Unioncamere dovrà predisporre gli atti necessari per verificare l'effettività della spesa sostenuta.

ARTICOLO 9 – Irregolarità

Unioncamere si impegna a segnalare tempestivamente all'Agenzia eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) 1303/2013 del 17/12/2013, l'Agenzia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 10 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle azioni cofinanziate dal FSE, Unioncamere dovrà fornire all'Autorità di Gestione:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA-SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del Programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di cui al presente Decreto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 11 – Previsioni di spesa

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, Unioncamere si impegna a comunicare nella relazione di avanzamento trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'ANPAL.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Unioncamere.

ARTICOLO 12 – Comunicazioni ufficiali di Progetto

Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. Tutta la documentazione e le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere condivise con l'ANPAL e dovranno essere redatte tenendo conto di quanto previsto nelle Linee guida per la comunicazione del PON SPAO.

ARTICOLO 13 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

ANPAL e Unioncamere si impegnano a effettuare il trattamento delle informazioni, nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, e secondo il dettato del Codice Italiano delle statistiche Ufficiali pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010, n. 240. L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da Unioncamere nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'ANPAL.

ARTICOLO 14 – Rispetto dei principi orizzontali

Unioncamere si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività progettuali.

ARTICOLO 15 - Divieto di doppio finanziamento

Unioncamere garantisce che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 16 – disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Nell'ambito del presente Decreto, ANPAL e Unioncamere tratteranno i dati personali relativi ai dipendenti e collaboratori esterni della controparte. Tali dati saranno trattati da ciascuna Parte in qualità di Titolare autonomo del trattamento esclusivamente per (i) l'esecuzione di quanto stabilito nel presente decreto; (ii) per le correnti finalità amministrativo-contabile, (iii) per assolvere a tutti i requisiti normativi cogenti. Il trattamento dei dati personali sarà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi. Anpal, in particolare, tratterà i dati personali di dipendenti / collaboratori esterni di Unioncamere ai fini delle necessarie verifiche relative al processo di rendicontazione previste dalla normativa comunitaria relativa alla programmazione del FSE 2014-2020. Ai fini di tali verifiche sarà necessario per ANPAL trattare i dati personali necessari per identificare in maniera univoca i dati inerenti i soggetti di cui Unioncamere chiederà il rimborso delle spese nell'ambito del progetto.

ARTICOLO 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Roma,